

**PROCEDURA PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO
DELL'ATTIVITA' DI CENTRO DI ASSISTENZA TECNICA (CAT)**

(articolo 10 della Legge Regionale 21 aprile 2020, n. 7 "Testo Unico sul commercio ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11" - deliberazione di Giunta regionale 28 giugno 2022, n. 338 - decreto dirigenziale n. ... del ...)

INDICE:

1. Oggetto e finalità
2. Principali riferimenti normativi
3. Soggetti autorizzabili
4. Presentazione della domanda
5. Verifica delle domande e rilascio dell'autorizzazione
6. CAT già autorizzati
7. Sospensione e revoca dell'autorizzazione
8. Informazioni sul procedimento amministrativo
9. Trattamento dei dati
10. Diritto di accesso agli atti
11. Disposizioni finali
12. Allegati

1. Oggetto e finalità

La presente procedura è emanata in attuazione della Legge regionale 21 aprile 2020, n.7 (*Testo Unico sul commercio ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11.*), di seguito Testo Unico che disciplina l'esercizio delle attività commerciali nella Regione Campania e ne stabilisce gli indirizzi.

Nel Capo II (Disposizioni comuni) del Titolo I (Disposizioni generali) l'articolo 10 disciplina i Centri di assistenza tecnica, di seguito CAT.

Questi ultimi sono costituiti *“anche in forma consortile, a livello provinciale, dalle associazioni di categoria del settore e da altri soggetti interessati senza scopo di lucro che abbiano almeno due anni di operatività alla data di richiesta del riconoscimento regionale.”*

I CAT svolgono *“attività di assistenza tecnica, di formazione e di aggiornamento in materia di innovazione tecnologica e organizzativa, gestione economica e finanziaria di impresa, accesso ai finanziamenti anche comunitari, sicurezza e tutela dei consumatori, tutela dell'ambiente, igiene e sicurezza sul lavoro, requisiti professionali per l'attività commerciale e altre materie previste dal proprio statuto, nonché attività finalizzate alla certificazione di qualità degli esercizi commerciali, anche a favore delle imprese non iscritte ad associazioni di categoria”*.

Con DGR del 28 giugno 2022, n. 338 (Approvazione in via definitiva del Regolamento ex art. 10, comma 5 della L.R. n. 7 del 2020 "Centri di assistenza tecnica al commercio (CAT)") la Giunta Regionale ha adottato il Regolamento ai sensi del comma 5, articolo 10 del Testo Unico, il quale dispone che *“la Regione definisce i requisiti e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione”*.

La presente procedura prevede le modalità e i termini per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di Centro di assistente tecnica (CAT), così come previsto dall'art. 5, comma 2 del Regolamento.

L'autorizzazione regionale è condizione necessaria per lo svolgimento dell'attività di cui all'art. 10 del Testo Unico.

2. Principali riferimenti normativi

- Legge regionale 21 aprile 2020, n. 7 (Testo Unico sul commercio ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della Legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11.), che disciplina l'esercizio delle attività commerciali nella Regione Campania e ne stabilisce gli indirizzi, redatta ai sensi dell'art. 3 della L.R. 14 ottobre 2015, n. 11 *"Misure urgenti per semplificare, razionalizzare e rendere più efficiente l'apparato amministrativo, migliorare i servizi ai cittadini e favorire l'attività di impresa – legge annuale di semplificazione"*;
- DGR n. 338 del 2022 avente ad oggetto "Approvazione in via definitiva del Regolamento ex art. 10, comma 5 della L.R. n. 7 del 2020 "Centri di assistenza tecnica al commercio (CAT)".
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. che approva il *"Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"*.

3. Soggetti autorizzabili

Destinatari della presente procedura sono i soggetti di cui all'articolo 2 del Regolamento.

I soggetti richiedenti l'autorizzazione non devono essere già stati autorizzati per altri CAT nell'ambito della stessa provincia.

4. Presentazione della domanda

La domanda di autorizzazione deve essere presentata tramite pec all'indirizzo staff.500293@pec.regione.campania.it, avvalendosi del formato di cui all'allegato B – "domanda di autorizzazione dei centri di assistenza tecnica", firmata digitalmente dal legale rappresentante dei soggetti di cui al punto 3.

Il richiedente deve attestare il possesso dei requisiti di cui agli articoli 3 e 4 del Regolamento recante "Disciplina dei requisiti e delle procedure per il rilascio

dell'autorizzazione dei Centri di Assistenza Tecnica" esplicitando nella dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (allegato D) tutti gli elementi che ne consentano la verifica.

Alla domanda deve essere allegata la documentazione di cui all'articolo 5 del Regolamento firmata digitalmente dal legale rappresentante del costituendo CAT. In attuazione degli indirizzi di cui al punto 2. della Deliberazione n. 338 del 28 giugno 2022, ai fini della verifica delle autocertificazioni prodotte ai sensi del richiamato articolo 5, comma 1, lett. c), del Regolamento, è richiesta copia del 10% delle ricevute di pagamento delle quote associative al 31.12 dell'anno precedente. Il programma triennale relativo alle attività che si intendono svolgere, di cui all'art. 4 comma 6 del regolamento, deve prevedere l'esercizio delle attività indicate dall'art. 10, comma 3, della legge regionale n. 7 del 2020.

I CAT che offrono attività di formazione devono indicare i programmi dei corsi e le modalità di erogazione, nonché il personale a ciò dedicato del quale deve essere attestata l'idoneità professionale alla formazione specifica.

Ai fini dell'attuazione dei programmi di formazione professionale per il commercio relativo al settore alimentare, i soggetti di cui all'art. 10 comma 4 della legge regionale stipulano, ai sensi dell'art. 4, comma 4, del Regolamento, una convenzione con operatori pubblici o privati iscritti nell'Elenco regionale ex punto 6 delle "Linee guida per l'accreditamento delle agenzie formative" approvate con DGR n. 136 del 22/03/2022.

Alla domanda deve essere altresì allegato:

- Curriculum in formato europeo del responsabile dell'erogazione dei servizi di cui all'art. 4, comma 2, del regolamento.

Ai fini della valutazione dell'idoneità della struttura organizzativa allo svolgimento delle attività, di cui al comma 1 dell'art. 4 del regolamento, occorre indicare:

- la localizzazione della sede operativa;
- l'elenco delle postazioni/attrezzature disponibili per le attività da svolgersi;
- i giorni e l'orario in cui è garantita l'operatività della sede;

- le risorse umane destinate a ciascuna attività indicata nel programma triennale;
- il sito web realizzato secondo le caratteristiche di cui all'art.4, comma 3;
- autocertificazione antimafia del legale rappresentante del costituendo CAT;
- per i soggetti di cui all'art. 2, lettera a) del regolamento la convenzione stipulata con operatori pubblici o privati iscritti nell'Elenco regionale di cui al punto 6 delle "Linee guida per l'accreditamento delle agenzie formative" approvate con DGR n. 136 del 22/03/2022;
- per i soggetti di cui all'art. 2, lettera b) del regolamento, indicare estremi dell'atto che attesti i due anni di operatività ovvero allegare la documentazione probante.

5. Verifica delle domande e rilascio dell'autorizzazione

L'autorizzazione è rilasciata secondo le modalità previste dall'articolo 6 del Regolamento.

Il provvedimento è pubblicato sul portale istituzionale regionale www.regione.campania.it.

In ogni fase del procedimento, l'ufficio competente può effettuare ispezioni e sopralluoghi alle strutture organizzative destinate all'esercizio dell'attività di Centro di assistenza tecnica, al fine di verificare la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge regionale, dal regolamento e dal presente atto.

I destinatari della presente procedura devono consentire e favorire in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutte le fasi di controllo, ispezione e monitoraggio disposti dalla Regione Campania, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, al fine di verificare la sussistenza dei requisiti prescritti.

6. CAT già autorizzati

I CAT già autorizzati alla data di entrata in vigore del regolamento attestano il possesso dei requisiti prescritti attraverso dichiarazione (allegato C) – “domanda dei centri di assistenza tecnica già autorizzati”, firmata digitalmente dal legale

rappresentante del CAT alla quale si allega, oltre quanto previsto dall'art. 4, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività.

La conferma dell'autorizzazione è rilasciata previa verifica della sussistenza dei requisiti previsti dalla legge regionale, dal regolamento e dal presente atto, con provvedimento della Direzione generale della Giunta regionale competente in materia di commercio entro i termini prescritti dall'art. 6 del regolamento (comunicazione degli esiti).

Qualora sia verificata la mancanza dei requisiti di carattere generale o tecnico, la Direzione Generale della Giunta regionale competente procede a notificare la sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assegnando un termine di 60 giorni affinché il CAT provveda a conformarsi alle disposizioni vigenti. Decorso inutilmente detto termine, si procede alla revoca dell'autorizzazione.

7. Sospensione e revoca dell'autorizzazione

L'autorizzazione, di cui all'art. 6 comma 5 del regolamento, può essere sospesa o revocata nei casi previsti dall'art. 8 del regolamento, previa comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 241/1990.

8. Informazioni sul procedimento amministrativo

L'unità organizzativa cui è attribuito il procedimento è: Regione Campania - Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive.

Il Responsabile del procedimento amministrativo è la dott.ssa Daniela Michelino, Dirigente dello Staff 500293 della DG 50 02.

Eventuali richieste di chiarimento potranno essere inviate all'attenzione del Responsabile Unico del Procedimento al seguente indirizzo di posta elettronica: daniela.michelino@regione.campania.it.

L'avvio del Procedimento decorre dal giorno successivo alla presentazione della domanda.

La durata prevista per l'iter amministrativo è di 20 giorni a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza.

Il suddetto termine può essere sospeso, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.

Il termine riprende a decorrere dalla data di ricevimento delle informazioni o dei documenti di cui al comma 2 o dalla scadenza del termine di sospensione.

Per informazioni è inoltre possibile rivolgersi al:

dott. Luigi Cataldo

E-mail: luigi.cataldo@regione.campania.it

Tel.: 0817966922.

9. Trattamento dei dati

I dati personali forniti nell'ambito della presente procedura saranno oggetto di trattamento esclusivamente per scopi istituzionali.

Il trattamento dei dati in questione è presupposto indispensabile per la partecipazione alla procedura e per tutte le conseguenti attività. I dati personali saranno trattati nel rispetto del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*", nonché del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali n. 679 del 27 aprile 2016, anche con l'ausilio di mezzi elettronici e comunque automatizzati. L'Amministrazione regionale tratterà le informazioni relative alla procedura in oggetto unicamente al fine di gestire la formazione del registro dei CAT autorizzati ed ogni altra attività strumentale al perseguimento delle proprie finalità istituzionali. A tal fine, l'Amministrazione Regionale raccoglie i dati personali dei partecipanti in archivi informatici e cartacei e li elabora secondo le modalità necessarie e, più in generale, il trattamento sarà realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate all'art. 4 par. 1, n. 2) del Regolamento UE n. 679/2016. I dati verranno conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati e,

comunque, minimizzati in ottemperanza a quanto previsto dalle norme vigenti in materia. Titolare del trattamento è la Regione Campania – Direzione Generale attività produttive. Per l'esercizio dei diritti previsti dall' art. 27, comma 1, lett. a), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, il titolare dei dati potrà rivolgersi in ogni momento al Titolare del trattamento per avere piena chiarezza sulle operazioni effettuate sui dati riferiti.

10.Diritto di accesso agli atti

Il diritto di accesso agli atti relativi al presente procedimento è tutelato ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241. Tale diritto consiste nella possibilità di prendere visione, con eventuale rilascio di copia anche su supporti magnetici, di atti amministrativi e documenti della Regione Campania o da questa stabilmente detenuti. Può essere esercitato da tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso. La richiesta di accesso dovrà essere inoltrata all'indirizzo pec: staff.500293@pec.regione.campania.it.

Il procedimento di accesso deve concludersi entro 30 giorni a decorrere dalla presentazione della richiesta.

11.Disposizione finali

Per quanto non espressamente previsto nella presente procedura, si rimanda alla Legge Regionale vigente in materia e al Regolamento di attuazione.

12.Allegati

1. Domanda di autorizzazione dei centri di assistenza tecnica (all. B);
2. Domanda dei centri di assistenza tecnica già autorizzati (all. C);
3. Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (all. D).